

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2011, N. 17

"Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso"



LEGGE REGIONALE

"Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art.1 Finalità della legge

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto a una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti e al fine di un maggiore sviluppo basato sulla riqualificazione urbana tesa al recupero del patrimonio edilizio e alla valorizzazione della tradizione dell'ospitalità e a integrazione dell'articolo 3 (*Destinatari*) della legge regionale 11 febbraio 1999, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e successive modifiche ed integrazioni, individua la struttura ricettiva denominata "albergo diffuso" e ne disciplina l'attività.



Art.2 Definizione di struttura ricettiva di albergo diffuso

- 1. Si definisce albergo diffuso una struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nel centro storico e nel borgo rurale, caratterizzata da uno stabile principale nel quale sono centralizzati i servizi comuni e da unità abitative dislocate anche in edifici diversi vicini tra loro.
- 2. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.
- 3. La Regione incentiva la realizzazione degli alberghi diffusi nei centri storici e nei borghi rurali.

Art.3 *Procedure*

- 1. Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle rivenienti dalla l.r. 11/1999 e successive modifiche e integrazioni, per le parti applicabili.
- 2. Il divieto di cessione di case e appartamenti per vacanze per meno di sette giorni, di cui al comma 4 dell'articolo 41 (Definizione) della l. r. 11/1999, non si applica alle strutture ricettive di cui alla presente legge.
- 3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro centoventi giorni il regolamento attuativo dell'albergo diffuso.
- 4. Il regolamento attuativo specifica, tra l'altro, le modalità e le caratteristiche che definiscono l'albergo diffuso in relazione al centro storico e al borgo rurale, nonché alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato.



Art. 4 Norme finanziarie e finali

1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E COMMISSIONI (Silvana Vernola)



E' estratto del verbale della seduta del 12 luglio 2011 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E COMMISSIONI (Silvana Vernola)